

Piombino Dese, 28/03/2022

SPETT.LE CLIENTE,

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 2021 - I.M.U - C.C.I.A.A. -
ACCONTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2022 - SPID - ISEE.**

Buongiorno,

inviando la tradizionale circolare per le prossime dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2021 e dei vari adempimenti ad esse collegati.

Con l'auspicio che lo stato di emergenza dovuto al Covid 19 sia definitivamente superato e nell'attesa di incontrarci, Vi chiediamo fin d'ora di fissare un appuntamento con il nostro ufficio per affrontare da subito la prossima scadenza fiscale.

Vi invitiamo pertanto a contattare l'ufficio per concordare un appuntamento per la Vostra dichiarazione dei redditi.

Qui di seguito riportiamo le principali modifiche che interessano le dichiarazioni fiscali e la documentazione necessaria per compilare le dichiarazioni dei redditi.

Si ricorda che dal 1° Gennaio 2022 è stato introdotto l'**assegno unico universale per i figli** (dal 7° mese di gravidanza ai 21 anni e senza limiti di età per i disabili a carico) che assorbe otto agevolazioni esistenti (detrazioni, assegni familiari, bonus bebè e bonus mamma) e sarà legato al reddito Isee da richiedere con credenziali Spid.

Ricordiamo che **il nostro ufficio è autorizzato a rilasciare le credenziali Spid e firme digitali.**

Chi necessitasse di attivare tali servizi può fissare un appuntamento con l'ufficio.

Inoltre si ricorda che le spese detraibili devono essere documentate con strumenti tracciabili, come moneta elettronica, bonifici e assegni. Si tratta ad esempio delle spese di istruzione, spese funebri, spese per l'assistenza personale, spese per l'attività sportiva per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese veterinarie, spese per premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Fanno eccezione solo le spese per l'acquisto di medicinali e le spese sanitarie, purchè effettuate presso strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Per questi due tipi di spesa è stato espressamente previsto che i pagamenti in contante diano ancora diritto allo sconto fiscale.

Esponiamo le principali scadenze: (salvo proroghe)

MODELLO 730:

- Consegna documentazione nostro ufficio **da Aprile**
- Presentazione Modello Agenzia Entrate **entro il 30 Settembre**

MODELLO UNICO-PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE:

- Saldo imposte e contributi 2021 e prima rata di acconto 2022 **30 Giugno**
- Saldo imposte e contributi 2021 e prima rata di acconto 2022 con la maggiorazione dello 0,40% **30 Luglio**
- Presentazione in via telematica della dichiarazione **30 Novembre**
- Dichiarazione IRAP Autonoma **30 Novembre**
- Possibilità di rateizzare le imposte.
- Pagamento secondo Acconto 2022 **30 Novembre**

MODELLO UNICO-SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI:

Soggetti Ires con esercizio che coincide con l'anno solare.

- Saldo imposte 2021 e prima rata di acconto 2022, se approvano il Bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio **30 Giugno**
- Saldo imposte 2021 e prima rata di acconto 2022 con la maggiorazione del 0,40% **30 Luglio**
- Presentazione in via telematica della dichiarazione **30 Novembre**
- Dichiarazione IRAP Autonoma **30 Novembre**
- Possibilità di rateizzare le imposte.
- Pagamento secondo acconto 2022 **30 Novembre**

MODELLO 770:

- Presentazione in via telematica del 770/semplificato **31 Ottobre**
- Presentazione in via telematica del 770/ordinario **31 Ottobre**

IVA:

- Versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale (già scaduto) **16 marzo**
- Presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma **30 Aprile**

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Iniziamo nel ricordare le principali modifiche:**Le novità di quest'anno**

- 1 Visto Superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l'apposizione del visto di conformità;
- 2 Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall'anno d'imposta 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;
- 3 Credito d'imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
- 4 Superbonus: dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%;
- 5 Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
- 6 Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- 7 Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- 8 Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- 9 Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
- 10 Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);
- 11 Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d'imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
- 12 Locazioni brevi: dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- Fotocopia carta d'identità del dichiarante;
- Codice fiscale del dichiarante, del coniuge, dei familiari a carico;
- Dati anagrafici aggiornati del dichiarante. Nel caso in cui la residenza sia variata indicare la data di variazione;
- Notizie su coniuge e familiare a carico (grado di parentela e reddito complessivo), eventuale stato di famiglia;
- Sentenza di affidamento dei figli necessaria per attribuire le detrazioni (in caso di separazione-divorzio);
- Indirizzo di posta elettronica, numero di telefono fisso e cellulare.

DATI RIGUARDANTI TERRENI E FABBRICATI:

Documentazione da cui si possa ricavare la rendita catastale attribuita all'immobile (reale o presunta), ad esempio:

- visura catastale aggiornata;
- dichiarazione IMU eventualmente presentata;
- dichiarazione di successione;
- contratto di locazione immobili di proprietà;
- atti notarili riguardanti acquisti, donazioni, vendite;
- contratto multiproprietà;
- per i fabbricati esteri documentazione equivalente a quella sopra esposta a seconda dello stato in cui è sito il fabbricato.

CEDOLARE SECCA:

- contratto d'affitto;
- copia della ricevuta della registrazione del contratto d'affitto (modello RLI con relativa ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione on-line);
- copia della lettera raccomandata inviata all'inquilino con relativa ricevuta della spedizione e ricevuta di ritorno per comunicare l'esercizio dell'opzione;
- F24 per eventuali acconti pagati.

La cedolare secca riguarda le unità abitative di civile abitazione, mentre per i locali commerciali è possibile applicare il Regime della Cedolare Secca ai soli contratti di locazione stipulati nel 2019 accatastati nella categoria C/1 – Negozi e Botteghe di superficie sino a 600 mq e relative pertinenze locate congiuntamente; da un locatore soggetto Irpef, non esercente attività d'impresa, stipulato nel corso dell'anno 2019.

Tale opzione non è stata prevista per gli anni successivi.

REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO 2021 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REDDITI PRODOTTI FRA CUI:

- CU 2022;
- Certificazione redditi di lavoro dipendente, di pensione o di collaborazione coordinata e continuativa, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico relativo all'anno 2021 (**dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro della CU**);
- Ricevute pagamento acconti / imposte versati per l'anno 2021;
- Certificazione per dividendi titoli azionari 2021;
- Atti di proprietà, di compravendita, di successione per fabbricati e terreni e/o visure catastali;
- Redditi da borse di studio o da stage;
- Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità ed altre indennità erogate da Inps o altri Enti;
- Redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione);
- Certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive;
- Certificazione redditi da lavoro occasionale;
- Redditi da utili;
- Certificazione riscatto premi assicurativi;
- Certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea;
- Pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare;
- Pensioni estere.

DETRAZIONE 50% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2021

- Documentazione detrazione 41% per i lavori antecedenti il 14.05.2011, 36% per i lavori dal 14.05.2011 al 26.06.2012 con un massimale di €. 48.000,00, mentre per il periodo successivo al 26.06.2012 la percentuale di detrazione è stata elevata al 50% con un massimale lavori pari ad €. 96.000,00, Scia – Cila, copia fatture e relativi bonifici bancari;
- Per le ristrutturazioni delle parti condominiali occorre la documentazione, rilasciata dall'amministratore di condominio, attestante le regolarità degli adempimenti previsti e comprensiva della ripartizione millesimale;
- Nel caso di acquisto box, garage, posto auto pertinenziale sono necessari: l'atto d'acquisto, dichiarazione dell'impresa costruttrice attestante il costo di costruzione e i pagamenti effettuati tramite bonifico;
- Nel caso di acquisto di immobile facente parte di interi fabbricati sottoposti a ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o da cooperative occorre produrre allo studio il contratto d'acquisto o l'atto d'assegnazione.

E' da ricordare che è stata confermata per l'anno 2022 la detrazione del 50% che continua anche se è stato istituito il Superbonus del 110%.

DETRAZIONE 50%, 55% e 65 % PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

- Copia fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- Copia bonifici effettuati per il pagamento dei lavori di riqualificazione;
- Copia asseverazione del tecnico abilitato;
- Copia attestato di certificazione energetica rilasciato dal professionista abilitato;
- Copia scheda informativa trasmessa all'ENEA e copia della ricevuta dell'invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata relativa all'invio della documentazione all'ENEA.

Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti fino al 5 giugno 2013, la detrazione fiscale è pari al 55%, mentre per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 la percentuale di detrazione è stata elevata al 65%.

Dal 2020 le percentuali variano a seconda dell'intervento eseguito.

Per individuare la percentuale corretta si deve fare riferimento alla data effettiva del pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, mentre per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali si fa riferimento alla data di ultimazione della prestazione indipendentemente dalla data dei pagamenti (criterio di competenza).

Le presenti detrazioni sono confermate per l'anno 2022 che continuano anche se è stato istituito il Superbonus del 110%.

DETRAZIONE 110% "SUPERBONUS"

E' riconosciuta una detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 su interventi effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali e di edifici in condominio.

La detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. E' da precisare che per poter beneficiare della detrazione "Superbonus" è obbligatorio essere in possesso dell'"Attestazione della congruità delle spese". Per i contribuenti che utilizzano la detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi, dal 12/11/2021 oltre all'Attestazione della congruità delle spese" è necessario apporre il visto di conformità nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione del 110% è confermata per il 2022, solo se si sono rispettati determinati requisiti normativi.

BONUS FACCIATE

Per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna e per gli interventi non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono essere effettuati su edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444.

Per tali spese spetta una detrazione dell'imposta pari al 90% dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a decorrenza dell'imposta lorda.

La detrazione del "Bonus Facciate" è confermata anche per l'anno 2022 ma con la percentuale ridotta al 60%.

DETRAZIONE 50% PER BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI 2021

E' prorogata per l'anno 2020 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, ma può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1 Gennaio 2020.

Per l'anno 2022 il Bonus Mobili è possibile solo per le ristrutturazioni iniziate in data non anteriore al 01 Gennaio 2021 e l'importo è stato diminuito ad €. 10.000,00 per l'anno 2022, €. 5000,00 per gli anni 2023 e 2024.

DETRAZIONE 36% PER BONUS VERDE 2021:

E' prorogata la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2021 per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni. Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. La detrazione del 36% è confermata anche per il 2022.

ONERI DEDUCIBILI O DETRAZIONI D'IMPOSTA:

L'elenco degli oneri deducibili o detrazioni d'imposta si allunga ogni anno anche se a volte per importi minimi. Con la presente ricordiamo le principali spese che possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, precisando che per queste vale il principio di cassa e pertanto la data di pagamento dovrà essere il 2021 con allegata la relativa **ricevuta di pagamento tracciato**:

- Visite mediche specialistiche o generiche: fattura rilasciata dal medico;
- Analisi, indagini radioscopiche, ricerche: fattura rilasciata dal centro sanitario;
- Spese dentali: fattura rilasciata dal medico o dall'odontoiatra o dall'odontotecnico;
- Occhiali da vista, lenti a contatto: fattura o scontrino parlante (con codice fiscale dell'acquirente e descrizione del bene) dell'ottico optometrista oppure fattura o scontrino parlante del negozio; con attestazione dove risulta che il prodotto acquistato abbia marcatura 93/42/CEE;

- Apparecchi acustici: fattura o scontrino parlante del negozio, con attestazione dove risulta che il prodotto acquistato abbia marcatura 93/42/CEE;
- Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie: fattura o scontrino parlante della sanitaria o della farmacia;
- Retta della casa di riposo e degenza ospedaliera: fattura rilasciata dalla casa di riposo o dall'Ospedale dove sia separatamente indicato l'importo relativo all'assistenza medico-infermieristica;
- Riabilitazione, ginnastica, massaggi: fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica;
- Cure termali: ricevuta del ticket se rese nell'ambito del SSN oppure fattura della struttura termale accompagnata dalla prescrizione medica;
- Prestazioni effettuate presso il SSN: ricevuta del ticket versato;
- Spese sostenute dai sordi per servizi di interpretariato;
- Medicinali: fattura o scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante) rilasciato dalla farmacia in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo delle qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario con esclusione dei parafarmaci e degli integratori alimentari;
- Certificati medici per qualsiasi uso: fattura rilasciata dal medico;
- Spese di assistenza specifica: il codice alfanumerico fattura rilasciata dall'infermiere o dallo specialista in riabilitazione o da altro operatore specializzato riconosciuto;
- Spese per l'assistenza ai portatori di handicap: fattura della spesa e certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap;
- Spese per l'acquisto di autoveicoli adattati: fattura della concessionaria e certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap;
- Spese per gli addetti all'assistenza personale (badanti): ricevuta rilasciata dall'addetto all'assistenza e certificazione attestante la non autosufficienza della persona assistita, nel limite di € 2.100,00.* annui solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00.* ;
- Spese mediche effettuate all'estero: la stessa documentazione richiesta per l'analoga spesa effettuata in Italia oltre ad una traduzione semplice dei documenti se questi sono redatti in inglese, francese, tedesco o spagnolo, una traduzione giurata se sono redatti in altre lingue;
- Interessi passivi per mutui ipotecari: contratto di mutuo, contratto di acquisto del fabbricato, ricevuta della banca relativa alle rate pagate nel 2021, fattura del notaio relativa all'atto del mutuo e documentazione degli altri oneri accessori, per un importo massimo annuo di € 4.000,00.* mentre per la costruzione e ristrutturazione il limite degli interessi passivi è di €. 2.582,28.*;
- Premi di assicurazione vita e infortuni: ricevuta del pagamento del premio versato, contratto di assicurazione con un limite di €.530,00.*;
- Spesa per la pratica sportiva ragazzi (palestra, piscina, ecc.): fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con un limite dei 210,00.* annui a ragazzo aventi un'età compresa dai 5 ai 18 anni;
- Spese di istruzione sostenute per la frequenza per scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del Sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore ad €. 800,00 per alunno o studente;
- Spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. Per le università non statali italiane e straniere le spese non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione;
- Spese per la frequenza di asili nido: ricevuta di versamento della retta di frequenza all'asilo nido per un importo complessivo non superiore a € 632,00.* annui per ogni figlio e per il quale non sia stato richiesto il bonus asilo nido;

- Canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede: contratto di affitto e ricevuta dell'avvenuto pagamento, per un importo non superiore a € 2.633,00.*;
- Spese funebri: fattura per spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di vincolo di parentela con esse, con il limite di € 1.550,00.* per ciascun decesso;
- Compenso intermediari immobiliari: fattura attestante la spesa nel limite di € 1.000,00.*;
- Erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazione di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per un importo non superiore ad € 30.000,00.* e ad Associazioni Sportive per un importo massimo di € 1.500,00.*: ricevute del versamento rilasciata dall'Associazione nel quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Sono da escludere i versamenti delle quote associative e quelli effettuati come pagamento di servizi resi;
- Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nel limite di €. 250,00.
- Spese veterinarie: fattura rilasciata dal veterinario e scontrini farmaceutici relativi a medicinali specifici per un massimo di € 550,00.* ed una franchigia di € 129,11.*;
- Contributi previdenziali (anche se pagate in ritardo o come arretrati): ricevute dei versamenti contributivi, compreso il versamento INAIL pagato dalle casalinghe;
- Erogazioni liberali a favore di Istituti Scolastici: ricevuta del versamento rilasciato dall'Istituto nel quale risulti la modalità di versamento utilizzata;
- Erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici compresi tra € 30,00.* ed un massimo di € 30.000,00.*. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale;
- Contributi versati per le collaboratrici domestiche: ricevuta del bollettino postale, per la quota di competenza del datore di lavoro fino all'importo massimo di € 1.549,37.*;
- Contributi a favore di istituzioni religiose: ricevuta di versamento agli Istituti Centrali delle Chiese riconosciute, fino ad un importo di € 1.032,91.*. Non sono deducibili i versamenti effettuati direttamente alle parrocchie;
- Assegno periodico corrisposto al coniuge separato: sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale coniuge separato, bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che percepisce la somma. Non è deducibile la quota versata a favore dei figli;
- Versamenti a fondi pensione: ricevuta del pagamento effettuato e contratto stipulato;
- Contributi a paesi in via di sviluppo: ricevuta di versamento alle Organizzazioni Non Governative riconosciute nel limite del 2% del reddito complessivo;
- Consorzi di bonifica: ricevuta che attesti il versamento effettuato, cartella esattoriale di riferimento;
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57.*;
- Contributi a fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale nei limiti di € 3.615,20.*;
- Detrazione spese di acquisto di cani guida per le persone non vedenti;
- Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale. La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
- Spese per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi.

I.M.U. 2022

I presupposti impositivi dell' Imu sono:

- il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- il soggetto passivo deve essere il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi.

Continuano a non essere assoggettate all'imposta le abitazioni principali e quelle assimilate e le pertinenze dell'abitazione principale. Rimane inoltre confermato che ai fini IMU è agevolata soltanto una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7, se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ed effettivamente utilizzata a tale titolo.

I termini di versamento sono 16 Giugno acconto e 16 Dicembre saldo dell'anno in corso.

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO:

Rimane confermata la modalità di pagamento del Diritto Annuale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con il modello F24 nei termini della Dichiarazione dei Redditi.

Da ultimo, si ricorda che al momento della sottoscrizione della Dichiarazione dei Redditi ogni contribuente potrà destinare l'8 per mille e/o il 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF, senza nessun costo aggiuntivo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento necessario per adempire alle prossime scadenze fiscali.

Vi invitiamo a contattarci per fissare un appuntamento per la Vostra dichiarazione.

Cordiali saluti.

